

Allegato B) al n. 28889/10084 di Repertorio. -----

----- **S T A T U T O** -----

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI -----

Art. 1) - Denominazione - Sede -----

1. E' costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata: -----

"Associazione Sportiva Dilettantistica - LA FRATELLANZA 1874"
con sede in Modena (MO), e con indirizzo attuale in Modena,
Via Alfonso Piazza, civico n. 76. -----

2. La variazione dell'indirizzo della sede della Associazione nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto. -----

Art. 2) - Oggetto e Scopo -----

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile. -----

2. L'Associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fine di lucro. -----

3. L'Associazione ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: -----

a) la pratica, lo sviluppo, la diffusione e la promozione dello sport nel settore dilettantistico ed in particolare della disciplina della atletica leggera, quale fattore di formazione, di salute e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, anche a valenza ludico-motoria e di utilità sociale, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale, senza discriminazioni connesse alla razza, al censo, all'età o al sesso, nonché il miglioramento e l'educazione fisica e morale dei giovani; -----

b) l'attività didattica e di avviamento alle discipline sportive di cui alla precedente lettera a); -----

c) l'organizzazione di gare e di manifestazioni sportive, la gestione in ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività, motoria e non, che fosse idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport e, in particolare, della atletica leggera; -----

d) la partecipazione, con la autorizzazione delle Federazioni Sportive, del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o degli Enti di Promozione Sportiva, a gare e manifestazioni sportive; -----

e) la costituzione di squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva e particolarmente dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera); -----

f) l'opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità nei confronti dello sport in generale e della atletica leggera in particolare e, a tale fine, la associazione si

propone di utilizzare impianti e strutture per promuovere la pratica sportiva, mettendoli a disposizione anche per attività socialmente utili, con particolare riguardo alle persone anziane, alle persone svantaggiate, ai giovani e alle scuole, quali strumenti di promozione delle attività associative e aggregative nella pratica dello sport, della cultura e del tempo libero. -----

4. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma precedente la Associazione potrà: -----

a) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive ed in particolare dello sport della atletica leggera e, pertanto, organizzare scuole e corsi di avviamento allo sport, alle attività motorie e alle attività di mantenimento;

b) organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati; -----

c) costituire, condurre e gestire Impianti e Centri Sportivi;

d) svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, allestire e gestire, all'interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando in tale ultimo caso le relative somministrazioni ai propri associati e anche a terzi; -----

e) esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale marginale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti; -----

f) esercitare, infine, tutte le attività utili o necessarie per il perseguimento del proprio scopo e del suo oggetto. ----

Art. 3) Assenza di fine di lucro -----

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fine di lucro. -----

2. E' espressamente esclusa, sia durante la vita della Associazione che all'atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale. -----

3. Le cariche elettive della Associazione sono gratuite, così come lo sono per lo più le prestazioni svolte dagli associati in favore della Associazione. -----

4. I componenti degli organi associativi, così come gli associati, hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione da essi svolta in favore della Associazione; il Consiglio Direttivo potrà inoltre stabilire, ove ne ricorrano i presupposti, la erogazione di indennità per l'espletamento di particolari attività sportive e/o relative a collaborazioni di natura amministrativo/gestionale. -----

Le attività della Associazione sono comunque garantite, in prevalenza, dall'apporto gratuito degli associati. -----

Art. 4) - Durata - Esercizio finanziario annuale -----

1. La durata della Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta solo con deliberazione della assemblea degli associati; -----

2. L'esercizio finanziario della Associazione decorre dal giorno 1° primo gennaio e termina con il giorno 31 trentuno dicembre di ogni anno. -----

Art. 5) - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi -----

1. L'Associazione richiede l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), per il tramite della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. -----

2. La Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle direttive del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva cui la Associazione è affiliata. -----

Essa si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) dovessero adottare a suo carico e a carico dei suoi associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

3. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e dei propri tecnici al fine di nominare il loro rappresentante, con diritto di voto, nelle assemblee federali. -----

Art. 6) - Democraticità della struttura - uniformità del rapporto associativo -----

1. L'Associazione è retta dai seguenti principi: -----

- Democraticità della struttura; -----
- Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; -----
- Sovranità della assemblea degli associati; -----
- Uniformità del rapporto associativo; -----
- Elettività e gratuità delle cariche associative; -----
- Obbligatorietà del bilancio. -----

2. Tutti gli associati maggiorenni hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. -----

La divisione degli associati nelle categorie di cui al successivo art. 8 otto non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti e ai loro doveri nei confronti della Associazione; tutti gli associati hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e di fruire dei servizi dalla stessa erogati secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo. -----

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo con i singoli associati ed ai diritti e ai doveri che ne derivano. -----

TITOLO II: ASSOCIATI -----

Art. 7) - Libertà di Associazione - Intrasferibilità della

quota associativa -----

1. L'Associazione attribuisce la qualifica di associato a tutti coloro che partecipano alle attività associative, sia sportive che ricreative, accettano le finalità proprie della Associazione ed il metodo per conseguirle, prestando con continuità il proprio contributo in proposito. -----

2. La adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recedere dalla Associazione. -----

3. La qualifica di associato non è trasferibile, nè per atto fra vivi nè "mortis causa", e la quota associativa non è rivalutabile. -----

Art. 8) - Categorie di associati -----

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: -----

a) Associati Fondatori: coloro che hanno costituito la Associazione; -----

b) Associati Onorari: coloro che abbiano validamente contribuito all'affermazione e/o al consolidamento della Associazione, effettuando, ad esempio, versamenti di particolare rilevanza al fondo di dotazione; essi sono indicati dal Consiglio Direttivo; -----

c) Associati Ordinari: coloro che aderiscono alla Associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a versare la quota associativa ordinaria annuale; -----

d) Associati Atleti: coloro che svolgono attività agonistica in difesa dei colori e delle finalità associative. A giudizio del Consiglio Direttivo essi possono pagare una quota associativa annuale ridotta ovvero, anche in considerazione di particolari situazioni soggettive o di merito, possono venire esonerati dal pagamento delle quote associative annuali; -----

e) Associati Amatori: coloro che aspirano a svolgere l'attività sportiva a livello amatoriale. Tali associati sono equiparati, in relazione al pagamento della quota associativa annuale, agli associati ordinari. -----

Per gli associati atleti e per gli associati amatori l'impegno è subordinato alla applicazione delle vigenti norme federali. -----

Tutti gli associati Atleti ed Amatori devono essere tesserati a cura della Associazione alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e devono ottenere il certificato medico annuale per lo svolgimento della attività sportiva agonistica. Il Direttore Sportivo e gli allenatori della associazione sono responsabili direttamente dell'osservanza di tale norma. -----

Art. 9) - Norme per la ammissione degli associati: -----

1. Per conseguire la qualifica di associato ogni aspirante deve: -----

- presentare domanda di ammissione alla Associazione. Per gli associati minori di età la domanda dovrà essere presentata da

chi esercita sul minore di età la potestà nell'osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo; -----

- essere di specchiata moralità e dimostrare una irreprensibile condotta civile e sportiva. -----

2. L'aspirante associato, sottoscrivendo la domanda di ammissione, deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti per la assunzione della qualifica di associato alla Associazione, di conoscere e di accettare il presente statuto e di condividere le finalità della Associazione, impegnandosi a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni, nonché le deliberazioni legalmente adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea degli associati. -----

3. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda per il minore di età, fatte salve le disposizioni di legge al riguardo, rappresenta il minore stesso a tutti gli effetti nei confronti della Associazione e risponde verso la Associazione stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore. -----

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione a maggioranza di voti. -----

5. L'eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo sulla domanda di ammissione deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale degli associati, la quale delibera in via definitiva in merito. -----

Art. 10) - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari. -----

1. La qualifica di associato si perde: -----

a) per recesso (dimissioni), da presentarsi per iscritto; il recesso ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la notizia della volontà di recedere; nel corso dei predetti 30 trenta giorni, l'associato recedente é comunque tenuto alla osservanza degli obblighi associativi e degli impegni assunti, salvo il caso di recesso motivato da giusta causa, l'effetto del quale é immediato; -----

b) per radiazione, che viene pronunciata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri, contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della Associazione; ---

c) per morosità, a causa del ritardo superiore a tre mesi nel pagamento della quota associativa annuale; -----

d) per scioglimento della Associazione; -----

e) per decesso. -----

2. La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce all'associato uscente alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative o dei contributi a qualsiasi titolo da egli versati. -----

3. L'esclusione per radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclu-

sione, che deve contenere le motivazioni per le quali la esclusione sia stata deliberata. La notifica non è necessaria nel caso di esclusione per morosità di cui sopra. -----

Qualora l'associato escluso non condivida le ragioni della esclusione può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 35 trentacinque del presente statuto. -----

In tale caso la efficacia della deliberazione di esclusione é sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. -----

Il provvedimento di radiazione deve in ogni caso essere ratificato dalla assemblea. Nel corso di tale assemblea si procederà, in contraddittorio con l'interessato che deve essere appositamente convocato, alla disamina degli addebiti. -----

4. A carico degli associati possono inoltre essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: -----

a) ammonizione; -----

b) sospensione a tempo determinato della frequenza nella sede o negli impianti della Associazione o negli incarichi dalla associazione conferitigli. -----

5. I provvedimenti disciplinari presi a carico degli associati devono essere notificati per iscritto agli interessati. ---

I nomi degli associati dimissionari o radiati verranno affissi all'Albo Sociale e vi rimarranno per otto giorni. I provvedimenti disciplinari presi a carico degli associati atleti devono essere sottoposti, per ratifica, alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). -----

Art. 11) - Diritti degli associati: -----

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, come previsto dall'art. 14 quattordici del presente Statuto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito anche dall'associato minore di età alla prima assemblea utile che si svolga dopo il suo raggiungimento della maggiore età. -----

2. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto all'elettorato attivo, cioè il diritto a ricoprire cariche all'interno della Associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 18 diciotto. -----

3. La qualifica di associato dà diritto a fruire dei servizi e delle iniziative della Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dall'apposito regolamento interno. In particolare è diritto di ogni associato frequentare la sede della Associazione, i campi e le palestre di allenamento nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Direttore Sportivo, ove nominato, che dovranno comunque dare priorità alle esigenze degli associati atleti. -

4. Ogni associato potrà esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni, osservazioni e suggerimenti riguardanti le attività della Associazione. -----

Art. 12) - Doveri degli associati: -----

Gli associati sono tenuti a: -----

- a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Associazione; -----
- b) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori della Associazione e dei Dirigenti della stessa; -----
- c) versare le quote associative annuali nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ed i contributi straordinari determinati dall'assemblea rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione e di rivalutazione; -----
- d) cooperare attivamente alla formazione sportiva degli associati ed al perseguimento degli scopi della Associazione; ----
- e) difendere il buon nome della Associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi; -----
- f) rispettare le deliberazioni della assemblea, del Consiglio Direttivo, del Direttore Sportivo e degli Allenatori. -----

TITOLO III: ORGANI SOCIALI -----

Art. 13) - Gli Organi attraverso i quali la Associazione svolge le sue funzioni sono: -----

- a) L'Assemblea generale degli associati; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Presidente; -----
- d) i Vice-Presidenti; -----
- e) il Direttore Tecnico, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
- f) il Direttore Sportivo, ove nominato dal Consiglio Direttivo; -----
- g) il Comitato Esecutivo, ove nominato dal Consiglio Direttivo; -----
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato dalla assemblea degli associati. -----

La elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed é informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----

Art. 14) Assemblea degli associati -----

1. La assemblea generale degli associati è composta da tutti gli associati maggiorenni aderenti alla Associazione, in regola con il pagamento delle quote associative annuali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'Organo Sovrano della Associazione stessa. -----

2. La assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. -----

3. La assemblea é ordinaria e straordinaria, in relazione agli argomenti posti all'Ordine Del Giorno. -----

4. Ogni associato ha diritto nelle assemblee ad un solo voto.

In sede di assemblea é ammesso il voto per delega nella misura massima di tre deleghe per ogni associato. -----

5. La convocazione della assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede della Associazione e/o mediante comunicazione a tutti gli associati e agli altri aventi diritto ad intervenire a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, telefax, telegramma e/o mediante consegna personale e diretta. ---

6. L'avviso di convocazione della assemblea deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della adunanza e la data prevista per la eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima. -----

7. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Associazione, ovvero in altro luogo, purchè nel territorio del Comune nel quale ha sede la Associazione, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. -----

Art. 15) - Funzionamento della Assemblea: -----

1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Associazione ovvero, in caso di sua assenza o qualora si tratti di assemblea per il rinnovo delle cariche associative, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. -----

Il Presidente constata la regolarità delle deleghe nonchè il diritto di intervento all'assemblea; dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. -----

2. La assemblea, su proposta del Presidente, nomina altresì un segretario e, qualora occorrono, due scrutatori scelti fra gli associati presenti. -----

Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali non potranno essere nominati quali scrutatori i candidati a ricoprire le cariche medesime.

3. Di ogni assemblea deve redigersi il verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, utilizzando all'uopo un apposito libro, anche a fogli mobili.

Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le forme ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. -----

4. La assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia in essa il numero degli associati presenti e rappresentati; essa delibera a maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega. -----

5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli

amministratori non hanno voto. -----

6. Le votazioni devono effettuarsi in forma palese. -----

Art. 16) - Assemblea ordinaria: -----

1. La assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per l'esame del bilancio preventivo. -----

2. La convocazione della assemblea ordinaria può essere richiesta dal Presidente, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritto al voto, con domanda scritta rivolta al Presidente della Associazione, proponendo l'Ordine del Giorno; in tale caso la assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente. -----

3. Sono competenze della assemblea ordinaria: -----

a) Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione; -----

b) Eleggere ogni 4 quattro esercizi annuali, il Consiglio Direttivo e le altre cariche della Associazione; -----

c) Approvare i regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo; -----

d) Approvare la relazione, morale e sportiva, del Consiglio Direttivo sulla attività svolta nell'esercizio annuale trascorso; -----

e) Approvare il bilancio consuntivo e la relazione economica, redatti dal Consiglio Direttivo; -----

f) Approvare il programma economico preventivo proposto dal Consiglio Direttivo per l'esercizio successivo e ratificarne la esecuzione; -----

g) Deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti della Associazione che non rientrino nelle competenze della assemblea straordinaria, nonché su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre alla sua decisione e su quelle proposte dagli associati. -----

Art. 17)- Assemblea straordinaria -----

1. La assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) Modificazioni dello Statuto della Associazione; -----

b) Deliberazioni in ordine alla decadenza del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi; -----

c) Scioglimento della Associazione e modalità della liquidazione. -----

2. La convocazione della assemblea straordinaria può essere richiesta dal Presidente, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritto al voto, con domanda scritta rivolta al Presidente della Associazione, proponendo l'Ordine del Giorno; in tale caso la assemblea dovrà essere

convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente. -----

Art. 18) - Consiglio Direttivo -----

1. La Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo i componenti del quale, scelti esclusivamente fra gli associati, vengono nominati dalla assemblea; essi durano in carica per quattro esercizi finanziari, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. -----

2. Possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative annuali, che non ricoprano cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive o di uno qualsiasi degli enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o a sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno. -----

3. Il Consiglio Direttivo é formato da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di venticinque, secondo le determinazioni della assemblea che procede alla elezione. -----

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate mediante posta ordinaria, posta elettronica, telegramma, telefax o con qualunque altro mezzo idoneo alla effettiva conoscenza della convocazione, presso la sede della Associazione o anche in altro luogo purchè nella Provincia di Modena, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e le sue deliberazioni sono valide quando alle riunioni sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica ed esse siano prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

L'avviso di convocazione deve essere anche affisso nella sede della Associazione. -----

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre comunque il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. -----

Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto, ivi compreso il Presidente; in caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale. -----

Il voto non può essere espresso per delega. -----

5. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale, utilizzando all'uopo apposito libro, anche a fogli mobili. -----

Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le forme ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. -----

6. I componenti del Consiglio Direttivo nominano all'interno del Consiglio stesso il Presidente e due Vice Presidenti, uno

dei quali Vice Presidente Vicario. -----

7. In caso di morte, di decadenza o di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del loro mandato, questi sono sostituiti da coloro che, nell'ultima assemblea elettiva ed in ordine dei voti in essa da ciascuno conseguiti, risultano primi tra i non eletti. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. -----

8. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. -----

9. Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto. -----

10. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da almeno un terzo dei Consiglieri. -----

11. I Consiglieri che non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo si intendono decaduti dalla carica e devono essere sostituiti a norma del punto 7 sette del presente articolo. -----

12. Tutte le cariche associative sono onorifiche e le funzioni relative sono svolte gratuitamente. -----

Art. 19) - Funzioni del Consiglio Direttivo -----

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni inerenti la gestione della Associazione in ogni suo aspetto e secondo gli indirizzi delineati dalla assemblea degli associati. -----

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti di amministrazione della Associazione, sia ordinaria che straordinaria, con l'unico limite rappresentato dalle disposizioni del presente Statuto, ovvero da eventuali deliberazioni della assemblea degli associati, ovvero dalla Legge. -----

In particolare, al Consiglio Direttivo sono attribuite le competenze relative a: -----

a) la determinazione della misura delle quote associative annuali, nonché delle quote mensili di frequenza da parte degli associati alle attività della Associazione; -----

b) l'esame delle domande di ammissione o di recesso degli associati e le deliberazioni in ordine alle stesse; -----

c) l'adozione di provvedimenti disciplinari; -----

d) la predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre alla approvazione della assemblea; -----

e) la redazione del bilancio consuntivo, nonché della relazione morale e sportiva, da sottoporre alla approvazione della assemblea; -----

f) la tenuta dei libri della Associazione; -----

- g) la nomina, ove ciò sia ritenuto utile od opportuno, del Direttore Sportivo, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tale caso, quest'ultimo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo; ---
- h) la nomina, ove ciò sia ritenuto utile od opportuno, del Direttore Tecnico che partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo; -----
- i) la individuazione dei collaboratori della Associazione e la definizione delle loro mansioni e degli eventuali compensi da attribuire ad essi; -----
- l) la approvazione del programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo della Associazione; -----
- m) la convocazione delle assemblee degli associati; -----
- n) la redazione dei regolamenti interni e delle norme, comportamentali e finanziarie, per l'uso degli impianti sportivi e della sede della Associazione e per i servizi resi agli associati; -----
- o) la istituzione, qualora il Consiglio lo ritenga utile alla gestione sociale, di speciali quote di abbonamento ai non associati per l'utilizzo degli impianti sportivi e per la ammissione alle manifestazioni organizzate dalla Associazione; -
- p) la deliberazione in ordine a tutte le altre questioni che comunque interessino la Associazione ed i suoi associati. ----

Art. 20) - Presidente e Vice-Presidenti -----

1. Il Presidente dirige la Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della autonomia degli altri organi associativi. -----

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Egli può, sentito il Consiglio Direttivo: -----

a) Conferire e revocare procure speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti; -----

b) Nominare e revocare i dirigenti, i funzionari e gli impiegati della Associazione, stipulare contratti di lavoro e di collaborazione, emanare ogni provvedimento riguardante il personale. -----

3. Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa la attività compiuta, la ordinaria amministrazione della Associazione. -----

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo e gli è demandata la esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica la osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. -----

5. Il Vice-Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con quelle mansioni che gli vengano espressamente delegate. -----

Art. 21) - Responsabilità -----

1. Il Presidente ed Il Consiglio Direttivo sono responsabili verso la Associazione secondo le norme del mandato. -----

2. Per le obbligazioni della Associazione previste nel preventivo economico approvato dalla assemblea o, comunque, legittimamente assunte dal Consiglio Direttivo, risponde soltanto la Associazione con il suo patrimonio. -----

3. Al momento della entrata in funzione di un nuovo Consiglio Direttivo, questo dovrà liberare i membri del Consiglio uscente, decaduto o dimissionario, dalle obbligazioni assunte da essi in proprio e dalle garanzie da essi eventualmente in proprio prestate nell'interesse della Associazione. -----

Art. 22) - Segretario e Tesoriere. -----

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e a quelle del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede al normale funzionamento della Associazione e dirige l'amministrazione della Associazione con particolare riferimento alle pratiche relative ai rapporti con la FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e con il Comitato Regionale, nonchè ai tesseramenti degli atleti e simili. -----

2. Il Tesoriere, o Cassiere, si incarica della riscossione delle entrate, della tenuta dei conti della Associazione e dei libri contabili. -----

Egli provvede alla conservazione dei beni della Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci. -----

3. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere nominati anche tra i non associati. -----

Art. 23) - Direttore Tecnico -----

Il Direttore Tecnico, da nominarsi dal Consiglio Direttivo se questi lo ritiene opportuno od utile, deve: -----

- provvedere alla preparazione tecnica e morale degli atleti nelle varie discipline; -----

- stabilire, in accordo con il Consiglio Direttivo o, se nominato, con il Comitato Esecutivo, gli orari di allenamento; -

- collaborare per la risoluzione dei problemi di tutte le discipline con i tecnici e con i responsabili tecnici di settore; -----

- coordinare, in accordo con i responsabili tecnici di settore e con il Direttore Sportivo, le modalità e i criteri di allenamento; -----

- propone al Consiglio Direttivo il programma delle gare alle quali partecipare e le manifestazioni da organizzare. -----

Art. 24) - Direttore Sportivo -----

Il Direttore Sportivo, da nominarsi del Consiglio Direttivo se questi lo ritiene opportuno od utile, viene incaricato: ---

- di tenere i contatti con Enti, Società, Privati, Stampa e simili; -----

- di sovrintendere alle manifestazioni organizzate dalla Associazione; -----

- di collaborare con il Direttore Tecnico per l'espletamento delle sue competenze; -----
- di curare per conto della Associazione i rapporti, anche di natura finanziaria, con atleti e tecnici; -----
- di espletare gli incarichi particolari affidatigli dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 25) - Comitato Esecutivo -----

Il Comitato Esecutivo, ove costituito, è formato dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e da un numero dispari di ulteriori Consiglieri da un minimo di uno ad un massimo di sette, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo che procede alla elezione. Esso decide sulle questioni di amministrazione per le quali non si ritiene necessaria la convocazione del Consiglio Direttivo ed esso potrà avvalersi della collaborazione di associati volontari in funzione di specifici incarichi o competenze. -----

Art. 26) - Collegio dei Revisori dei Conti -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la assemblea proceda alla sua nomina, è formato da tre componenti, eletti dalla assemblea degli associati che fra di essi designa anche il Presidente, i quali possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

I Revisori dei Conti durano in carica per tre esercizi finanziari, sono rieleggibili ed esercitano la vigilanza sulla amministrazione della Associazione, controllano, con periodicità almeno trimestrale, la contabilità della Associazione e la consistenza di cassa, esprimono il parere sulla correttezza del bilancio e, qualora rilevino irregolarità amministrative, devono comunicarle per iscritto al Presidente della Associazione per i necessari provvedimenti. -----

TITOLO IV: ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO -----

Art. 27) - Entrate della Associazione -----

- Le Entrate della Associazione sono costituite: -----
- a) dalle quote associative annuali; -----
 - b) dalla riscossione di quote per la frequenza a corsi o ad altri servizi organizzati dalla Associazione per gli associati; -----
 - c) da eventuali elargizioni e contributi erogati dagli associati o da terzi; -----
 - d) dalla attività finanziaria marginale derivante dalla organizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche o ricreative; -----
 - e) dal saldo positivo della eventuale gestione di impianti sportivi, di bar o di punti di ristoro; -----
 - f) dall'utile delle eventuali iniziative commerciali marginali intraprese per il finanziamento della attività sportiva, ivi compresi eventuali contratti di sponsorizzazione e di pubblicità, che siano stati approvati dal Consiglio Direttivo;
 - g) da tutte le entrate che possano comunque concorrere ad in-

crementare i fondi associativi in relazione alla attività sportiva. -----

Art. 28) - Patrimonio -----

Il patrimonio della Associazione è costituito; -----
a) dalle entrate indicate nell'articolo precedente; -----
b) dagli impianti sportivi che fossero di proprietà della Associazione; -----
c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara; -----
d) dal materiale sportivo, dagli attrezzi, dagli indumenti; --
e) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a riserva; -
f) da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali comunque appartenenti alla Associazione;
g) dalle donazioni, dai lasciti e dalle eredità ricevute. ----

In caso di scioglimento della Associazione, il suo patrimonio deve essere devoluto, in conformità a deliberazione assembleare, ad altra associazione sportiva dilettantistica avente finalità analoghe, ovvero alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), ovvero ad altre finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e fatta salva ogni diversa destinazione che sia imposta dalla legge. -----

E' in ogni caso tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento della associazione, qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di quote di capitale. -----

Art. 29) - Esercizio Finanziario e Bilancio -----

1. L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio con il giorno 1° primo gennaio e termina con il giorno 31 trentuno dicembre di ogni anno. -----

2. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo presenta alla approvazione della assemblea ordinaria il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio finanziario precedente ed entro il mese di novembre il bilancio di previsione contenente un preventivo delle spese necessarie nell'esercizio successivo per fare funzionare la Associazione. -----

Qualora il bilancio di esercizio finanziario presenti delle passività, l'assemblea delibera l'ammontare del contributo straordinario da ripartire tra gli associati a conguaglio e a copertura delle passività stesse. -----

3. Qualora il bilancio dell'esercizio finanziario presenti residui attivi di gestione, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività sportive istituzionali. -----

4. Il bilancio dell'esercizio finanziario deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, almeno 15 quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati convocata per la sua approvazione e deve re-

stare depositato nella sede della Associazione nei 5 (cinque) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie del bilancio è soddisfatta dalla Associazione a spese del richiedente.

5. Il bilancio consuntivo approvato dalla assemblea deve essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione del bilancio stesso e può essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al Segretario con preavviso di almeno tre giorni. -----

Art. 30) - Gestione della Tesoreria -----

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione della Associazione devono essere depositati in un conto corrente bancario acceso presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo. Tale conto corrente sarà movimentato dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario, nonché dal Tesoriere, se nominato. -----

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI - INCOMPATIBILITA' ---

Art. 31) - Assegnazione degli Incarichi -----

1. Per la organizzazione della attività della Associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di associato. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente agli associati un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzata, tra l'altro, al contenimento delle spese. -----

2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura, nonché l'eventuale remunerazione, ferma restando la gratuità degli incarichi di componente del Consiglio Direttivo. -----

Art. 32) - Incompatibilità -----

1. Con la qualità di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili le attività che non siano consentite dalla Legge.

2. Ai membri del Consiglio Direttivo ed agli associati che prestano fattivamente la propria opera in favore della Associazione spetta il rimborso delle spese da essi sostenute per l'espletamento del proprio incarico. -----

Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista, sulla base di nota spese da consegnare al Tesoriere della Associazione con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare la erogazione di indennità e di rimborsi agli sportivi dilettanti ed ai collaboratori amministrativo-gestionali nei limiti previsti dalla vigente normativa fiscale. -----

3. La funzione di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'attribuzione di analoga carica in altre società o in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina; -----

4. La funzione di membro del Consiglio Direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità asso-

ciative. -----

In simili eventualità è fatto obbligo all'interessato, a seguito di apposita richiesta del Consiglio Direttivo, di esercitare la opzione per una sola delle cariche rivestite o delle attività svolte. -----

I casi di perdurante incompatibilità non risolta tramite opzione da esercitarsi come sopra detto sono passibili di radiazione. -----

Art. 33) - Sezioni Operative -----

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di apposite sezioni operative, incaricate di provvedere a specifiche attività della Associazione. -----

Ogni sezione è regolata da un apposito regolamento interno che deve essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla assemblea degli associati. -----

TITOLO VI: LIBRI SOCIALI -----

Art. 34) - Costituiscono libri obbligatori della Associazione:

- il libro degli associati; -----
- il libro dei verbali delle Assemblee; -----
- il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, se nominato, il libro dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo; -----
- Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizioni di legge. -----

I libri della Associazione possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili, ma nei modi di legge, e devono essere conservati nella sede della Associazione. -----

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario. -----

I libri della Associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta; le copie eventualmente da essi richieste sono predisposte dalla Associazione a spese del richiedente. -----

TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI ----

Art. 35) - Clausola Compromissoria -----

1. Gli associati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per la composizione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra essi associati o nei confronti della Associazione o dei suoi organi. Di conseguenza essi si impegnano a devolvere la soluzione di tali controversie ad un Collegio Arbitrale, amichevole compositore, costituito secondo le regole previste dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). -----

2. Quando, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione, ovvero la Federazione stessa non abbia regolamentato la conciliazione arbitrale, il Collegio deve essere composto di tre membri, tutti designati dal Presidente del Tribunale della sede della Associazione. -----

3. La parte che voglia sottoporre una questione al Collegio

Arbitrale deve comunicarlo con lettera raccomandata, da inviarsi alla controparte entro e non oltre 30 trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza. -----

4. Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità, in via irrituale, e la sua decisione è vincolante per le parti che si impegnano ad accettarla quale espressione delegata della loro volontà. -----

Sede dell'arbitrato, salve diverse previsioni federali, è il Comune nel quale ha sede la Associazione. -----

La mancata accettazione e la mancata esecuzione del lodo arbitrale comporta, per l'associato inadempiente, la sanzione della radiazione. -----

Art. 36) - Cause di Scioglimento -----

1. Lo scioglimento della Associazione può avvenire per delibera della assemblea straordinaria degli associati con la presenza, in proprio o per delega di almeno i tre quarti degli associati e con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i 3/4 tre quarti degli associati presenti e rappresentati nella assemblea. -----

2. Lo scioglimento della Associazione potrà inoltre avvenire ipso jure per: -----

- a) rinuncia alla qualifica di tutti gli associati; -----
- b) mancata ricostituzione degli organi della Associazione a causa della reiterata impossibilità di funzionamento della assemblea. -----

Art. 37) - Modalità della Liquidazione -----

In caso di scioglimento della Associazione la liquidazione deve avvenire con le seguenti modalità. -----

L'assemblea nomina un unico liquidatore munito della rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, che procede alla liquidazione del patrimonio della Associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, deve essere devoluto ai fini previsti dal precedente art. 28 ventotto. -----

Art. 38) Disposizioni Finali -----

Le norme del presente statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dalla assemblea. -----

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia nonché, in quanto applicabili, le norme, le direttive, nonché gli statuti e i regolamenti del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), ai quali la Associazione è obbligata a conformarsi. -----

F.to Serafino Ansaloni -----

F.to Claudio Giannotti - Notaio. -----